

R.G. N. 34/15 V.G.
C.M. 95/15 (C)

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Riccardo Alessandrino - Presidente

Dott. Ettore Scisci - Consigliere

Dott. Marina Cosenza - Consigliere rel.

nel procedimento iscritto al n. 34/2015 V.G., ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 17.6.2015;

ritenuto:

- che, con ricorso depositato il 22.4.2005, ritualmente notificato, l' chiede la revocazione, ex art. 395, punto 4, c.p.c., del provvedimento di questa Corte depositato il 20.4.2015, con cui veniva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il decreto adottato dal Tribunale fallimentare di revoca dell'incarico di curatore del fallimento di
- che il provvedimento di cui si chiede la revocazione non ha carattere decisorio, poiché il decreto di revoca del curatore ha natura amministrativa ed ordinatoria ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo (Cassazione civile, sez. I, 13/03/2015, n. 5094);
- che, anche nell'attuale disciplina, la nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento dell'ufficio rispondono all'esigenza, superindividuale e non riducibile al mero rapporto coi creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura;
- che permane, in definitiva, la non configurabilità di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante del curatore, cui corrisponde la natura meramente ordinatoria

(di atto di amministrazione interno) e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto, emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo (Cass. cit.);

- che non può essere suscettibile di revocazione un provvedimento privo di natura decisoria;
- che, *ad abundantiam*, con la recentissima pronuncia citata la S.C. ha ribadito che, secondo quanto espressamente previsto dalla L. Fall., art. 23 ante riforma, il provvedimento di revoca del curatore non era soggetto a gravame;
- che inconferente appare il richiamo all'art. 22 D.lgs 169/2007, poiché detto ultimo decreto non incide sulla disciplina della revoca del curatore;
- che la disapplicazione dell'art. 150 D.lgs n. 5/2006 in favore dell'art. 13 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e dell'art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea andava invocata nel reclamo avverso il provvedimento di revoca;
- che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri ex D.M. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta;
- che deve, altresì, dichiararsi che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, sicché il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, così provvede:

1. dichiara inammissibile il reclamo;

2. condanna il reclamante al pagamento delle spese di questo grado, liquidate nella complessiva somma di €. 2.315,00, oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge;
3. si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

Taranto, 19.6.2015

Il consigliere est.




Il Presidente



CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZ. DIST. DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 GIU. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Marcello ESPOSITO VINGIANI)



IL CASO.it